

RELAZIONE E PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Ai Commissari Prefettizi

Al Segretario Generale

**Al Dirigente Servizi Finanziari
del Comune di VITTORIA**

Il sottoscritto Dott. Giancarlo Attinelli, Commissario Liquidatore dell'Azienda Speciale AMIU,

Premesso che

- Con provvedimento del 27.11.2016 il Sindaco del Comune di Vittoria ha nominato lo scrivente Dott. Giancarlo Attinelli quale Presidente del Collegio di Liquidazione dell'Azienda Speciale A.M.I.U. unitamente all'Avv. Giuseppe Di Blasi ed al Dott. Giovanni Saraceno quali componenti, prorogati al 28.02.2019 con Decreto n°14 del 27/12/2018 della Commissione Straordinaria;
- con proroga dell'incarico di commissario Unico liquidatore dell'AMIU fino al 30/06/2020, con decreto della Commissione Straordinaria, n°26 del 04/10/2019;
- il Collegio di Liquidazione, nello svolgimento della propria attività di liquidazione, ha provveduto a depositare diverse e puntuali relazioni di Programmazione dell'attività liquidatoria, alle quali ci si riporta integralmente, e ha provveduto a depositare tutti i bilanci sino al 31.12.2017, e quello del 2018 è in fase di presentazione. Adesso si appresta, pertanto, a presentare un piano generale di liquidazione che intende sottoporre alla Vostra approvazione.
- Il seguente **PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE** impone la preliminare trattazione di due argomenti più volte oggetto di contrasti:

1.Riconciliazione rapporto debito-credito Ente Proprietario Comune di Vittoria – A.M.I.U. in Liquidazione.

E' indispensabile e prioritario evidenziare che in seguito

all'approvazione del Bilancio al 31.12.2011 - ultimo bilancio esaminato e discusso in sede di Consiglio Comunale e, pertanto, riconciliato - l'Azienda AMIU risultava creditrice nei confronti dell'Ente Proprietario Comune di Vittoria dell'importo riconosciuto e non contestato di €. 9.497.846,69 (All.1) e a tale credito andava aggiunto l'ulteriore importo, già riconosciuto, di €. 1.813.976,00 (per la perdita d'esercizio anno 2011), per un totale di Euro 11.311.822,69.

Nel corso degli anni, successivi al 2011 – in attesa del formale riconoscimento da parte del Consiglio Comunale delle perdite d'esercizio per complessivi €. 10.516.872,97, di seguito analiticamente elencate: per l'anno 2012 €. 4.695.335,00, per l'anno 2013 €. 2.208.510,00, per l'anno 2014 €. 1.595.342,00, per l'anno 2015, €. 908.524,00, per l'anno 2016 €. 154.853,00, per l'anno 2017 €. 533.609,00 e per l'anno 2018 E.287.880, – l'Ente Proprietario ha effettuato pagamenti in nome e per conto dell'Azienda AMIU in Liquidazione per €. 6.361.459,00 a scomputo del debito accertato e riconosciuto.

Quanto brevemente esposto ci aiuta a capire che la liquidazione si è limitata a richiedere all'Ente Proprietario i pagamenti solamente in forza ed in virtù del credito vantato ed accertato e del credito in fase di riconoscimento.

Di contro, nessun mutuo soccorso e/o pagamento a fondo perduto – oggi, per la verità, limitato e contestato da giurisprudenza maggioritaria, ma legittimo per i debiti fuori bilancio derivanti da *“copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”*. - **è stato chiesto e/o concesso dall'Ente Proprietario.**

Purtroppo le richieste di soddisfacimento del credito vantato non evase hanno, di fatto, – come in più occasioni evidenziato nelle precedenti relazioni – paralizzato l'attività liquidatoria che si era imposta come priorità assoluta il pagamento dei debiti erariali e

previdenziali mediante il proseguimento della rateazione in corso con l'Agenda delle Entrate e usufruendo, altresì, delle possibilità concesse quali la rottamazione numero uno e due delle cartelle e/o l'adesione alla rottamazione ter, istanze tutte tempestivamente formulate ma per le quali il Comune non ha ritenuto di aderire.

Sono, altresì, rimaste disattese le richieste di pagamento dei costi ordinari e straordinari della Liquidazione, dei professionisti incaricati nei molteplici giudizi incoati contro l'Azienda e delle transazioni raggiunte con grande difficoltà, i cui adempimenti avrebbero consentito all'azienda di ottenere notevoli vantaggi economici.

Si rappresenta ancora in questa sede che è dovere assoluto e prioritario dell'Attività di Liquidazione recuperare i crediti per consentire il pagamento dei debiti e, pertanto, è indispensabile che l'Ente Proprietario formalizzi il prospettato e più volte richiesto piano di pagamento rateizzato, così da consentire i pagamenti così come proposti ed evitare l'incorrere in eventuali ed oggettive responsabilità che l'incarico di liquidazione comporta a garanzia e tutela dei creditori.

2. Trattazione sintetica del tema sulla assoggettabilità a fallimento dell'Azienda AMIU in liquidazione:

Nel contesto delineato dalla riforma del 2000, l'azienda speciale si caratterizza per essere *“ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”* (art. 114, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 - TUEL).

L'azienda speciale, dunque, integra un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente o agli enti da cui promana, da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici, in quanto tale escluso dall'ambito di applicabilità della procedura fallimentare.

L'attribuzione alle aziende speciali della personalità giuridica e dell'autonomia imprenditoriale ha rappresentato, in effetti, il punto

di arrivo di un lungo processo normativo teso ad avvicinare sempre più le aziende al modello organizzativo dell'ente pubblico economico. In sostanza, la personalità giuridica, l'autonomia imprenditoriale e la strumentalità dell'azienda speciale, rispetto all'ente locale conferente, hanno evidenziato come la scelta del legislatore sia ricaduta, per quanto attiene al modello astratto di gestione, senza dubbio sul cd. "modello aziendale" rispetto al più arcaico sistema delle "municipalizzate". E' per tal motivo che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa ha da sempre qualificato le aziende speciali come enti pubblici economici, con conseguente esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo.

La sentenza della CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA (CAMPANIA/11/2018/PAR) del 24/01/2018 - interpellata riguardo la possibilità di sottoposizione di un'azienda speciale alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 - ha evidenziato: *“appare sufficiente ricordare che le normative civilistica (art. 2221 C.C.) e fallimentare (art. 1 L.F.) prevedono per gli enti pubblici economici un'espressa esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo, sottoponendoli alla liquidazione coatta amministrativa (mentre, per le provincie e i comuni, il TUEL prevede la particolare procedura del dissesto finanziario dell'ente)”*.

Siffatta regolamentazione muove evidentemente dalla convinzione dell'incompatibilità tra le finalità della gestione di un servizio pubblico essenziale e gli effetti tipici del fallimento, che determinerebbe un'ingerenza dell'autorità giudiziaria in ambiti riservati alla P. A.

STATO ATTIVO

Il Collegio ha individuato il seguente attivo della società in liquidazione sulla scorta della contabilità consegnata dal precedente Collegio dei

Liquidatori ed opportunamente integrata con gli ulteriori elementi di fatto e di giudizio indispensabili per la ricognizione e la valutazione delle componenti attive della Liquidazione, aggiornata alla data del 31.12.2019.
Di seguito il dettaglio dei singoli elementi.

| IMMOBILIZZAZIONI | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Descrizione | Valore contabile al 31.12.2019 | Stima |
| 1. Macchine e attrezzature per ufficio | € 0,00 | € 0,00 |
| 2. Parco Automezzi | €0,00 | € 1.000,00 |
| 3. Trattrice e pulispiaggia (Landini) | € 0,00 | € 15.000,00 |
| Totale Immobilizz. Nette | € 0,00 | € 16.000,00 |

| CREDITI | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Descrizione | Valore contabile | Stima di realizzo |
| 1. Crediti clienti # (Emaia, Ato, Sap) | € 727.564,00 | € 363.782,00 |
| 2. Crediti v/ex dipend. | € 682.326,00 | € 0,00 |
| 3. Crediti v/s Erario | € 39.283,00 | € 39.283,00 |
| 4. Crediti v/s istituti previdenziali | € 5.507,00 | € 5.507,00 |
| 5. Crediti v/s Ente Proprietario | € 6.006.850,00 | € 6.006.850,00 |
| 6. Crediti v/s Ente Proprietario (Perdite di gestione in attesa di riconoscimento) | € 10.228.993,00 | € 10.228.993,00 |
| Totale Crediti | € 17.690.523,00 | €16.644.415,00 |

| LIQUIDITA' | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore nominale | Stima di realizzo |
| Cassa contanti | € 0,00 | € 0,00 |
| Conti Correnti Unicredit e Poste Italiane | € 1.674,00 | € 1.674,00 |
| Ratei e Risconti Attivi | € 493.899,00 | € 0,00 |
| Totale Liquidità | € 495.573,00 | € 1.674,00 |

L'attivo della Liquidazione, sulla base dei dati sopra esposti, è quindi stimato prudentemente in €. 16.662.089,00, dando per scontato del recupero integrale dei crediti (riconosciuti ed in attesa del riconoscimento) vantati nei confronti del Comune di Vittoria, Ente Proprietario.

Tale importo, tuttavia, potrebbe essere soggetto a rettifiche in base alle considerazioni che seguono:

-In relazione alla tabella relativa alle immobilizzazioni, si rappresenta che la stessa è di facile realizzo se si riesce nella vendita del pulispiaggia e della trattrice Landini, di fatto unici mezzi efficienti e di concreto valore commerciale, e nella vendita a corpo (quali pezzi di ricambio) dei mezzi dismessi.

- In merito alla seconda tabella relativa ai crediti dell'Azienda, si rappresenta che il recupero dei crediti di cui al **punto 1.** è stato stimato prudenzialmente nella misura del 50% tenuto conto che si tratta di Enti in Liquidazione e con azioni di recupero in corso; per la precisione, si è provveduto a diffidare l'Azienda EMAIA in liquidazione, che parzialmente ed in maniera infondata, ha contestato parte del credito vantato. Non è stato ancora depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in attesa di trovare una soluzione bonaria e dilazionata nel tempo, trattandosi, inoltre, di azienda municipalizzata (consorella).

Nei confronti dell'A.T.O. in liquidazione è stato chiesto ed emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, opposto e per cui pende giudizio avanti al Tribunale di Ragusa.

Il credito vantato nei confronti della SAP per €. 17.029,25 sarà oggetto di compensazione con il maggior credito vantato dalla stessa SAP per €. 40.260,00.

Sono stati azzerati – così come più volte evidenziato e sottolineato in tutte le nostre precedenti relazioni – i crediti indicati al **punto 2.** vantati dall'Azienda nei confronti degli ex dipendenti derivanti da anticipazioni su stipendi e su T.F.R. in realtà non dovuti.

Per quello che risulta, tale voce di credito è stata riportata in bilancio sin dal 2002, e tra l'altro, nell'archivio sito oggi in Via Cacciatori delle Alpi di Vittoria – più volte in precedenza spostato ed oggetto di traslochi e furti – non esiste documentazione relativa a detti crediti - solo contabilmente

riportati anno dopo anno - che consenta di verificare la possibilità di intraprendere utili e proficue azioni di recupero degli importi risultanti, considerando, inoltre, la maturata prescrizione di ogni azione.

Si presume il recupero integrale dei crediti portati ed indicati nei **punti 3. e 4.** effettuando operazioni di compensazione con i debiti esistenti.

E' stato, altresì, stimato l'integrale recupero delle somme, **punti 5. e 6.,** vantate negli anni nei confronti dell'Ente Proprietario Comune di Vittoria sia dei crediti maturati e riconciliati, sia dei crediti in attesa del formale riconoscimento, stante che i bilanci a far data dal 2012 non sono stati portati all'attenzione ed al vaglio del Consiglio Comunale per la rituale approvazione.

Il riconoscimento delle perdite e la copertura dell'Ente Proprietario sono in ogni caso dovuti in quanto il Comune è l'unico proprietario ed in forza dello Statuto dell'Azienda.

-In merito alla **tabella "Liquidità"** si è ritenuto di azzerare la voce "**ratei e risconti attivi**" derivanti da fidejussioni e sanzioni su cartelle esattoriale rateizzate e non pagate, riportata nei bilanci precedenti al 31.12.2011 e di impossibile recupero.

STATO PASSIVO

| B. PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Descrizione | Valore contabile | Stima |
| 1. Debito per TFR | € 228.413,00 | € 228.413,00 |
| 2. Debiti v/s Fornitori | € 349.548,00 | € 174.774,00 |
| 3. Debiti Erario al netto di Sanz. ed Interessi | €12.099.692,00 | €12.099.692,00 |
| 4. Debiti v/s Istituti Previdenziali e Ass. | € 4.842.883,00 | €4.842.883,00 |
| 5. Altri Debiti vari | € 29.907,00 | € 29.907,00 |
| | €17.550.443,00 | €17.375.669,00 |

Il totale passivo della liquidazione viene stimato in € 17.375.669,00. La differenza dal valore contabile è esigua in quanto l'unico debito che può essere oggetto di transazione è

quello indicato al **punto 2** relativo ai debiti nei confronti dei fornitori.

Come più volte ribadito nelle relazioni presentate, infatti, il debito relativo ai **punti 3 e 4** è indicato al netto di sanzioni e interessi.

In riferimento al **punto 1**, si evidenzia che non si è provveduto alla liquidazione dei T.F.R. sopra indicati in quanto sugli stessi gravano cessioni del quinto e/o pignoramenti presso terzi. Si è in attesa che le società Finanziarie creditrici forniscano gli estratti conto.

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO

E' in corso l'azione di recupero nei confronti dell'ATO di Ragusa contro il quale è stato emesso dal Tribunale di Ragusa il decreto ingiuntivo provvisoriamente n. 1194/2018 dell'11.6.2018 (n. 1762/2018 R.G.) per €. 319.137,51, oltre spese legali liquidate in €. 4.819,00 e interessi legali e di mora.

Detto decreto con atto di citazione notificato è stato opposto dall'A.T.O. ed il giudizio pende avanti al Tribunale di Ragusa.

La stessa A.T.O. ha incoato avanti al Tribunale di Ragusa un giudizio di risarcimento danni al fine di richiedere l'importo di circa €. 600.000,00 sostenendo che sia i mezzi in comodato che la struttura abbiano subito danni ingenti a causa della incuria dell'Azienda. Dopo l'accordo che ha consentito la transazione ed il pagamento dei 118 giudizi pendenti avanti al Tribunale di Ragusa in funzione di Giudice del Lavoro intrapresi da ex dipendenti con all'oggetto: “contratto a tempo determinato – ragioni giustificatrici -nullità e/o nullità parziale e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità del termine - superamento dei limiti quantitativi di contingentamento previsti dal CCNL di settore-nullità e/o nullità parziale e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità del termine- instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato -Retribuzioni medio tempore- risarcimento del danno”., sono stati notificati ulteriori 245 ricorsi da parte di altri ex dipendenti aventi lo stesso oggetto e per i quali è indispensabile la costituzione in giudizio dell'Azienda in difesa ed a tutela delle proprie ragioni.

Avanti al Tribunale di Bologna (n°16552/2015 R.G.) pende altro giudizio che vede l'azienda AMIU in liquidazione, unitamente all'ATO in liquidazione ed alla compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.a., convenuti da parte del signor Pluchino Giovanni –

dipendente dell'Azienda – per ottenere dagli stessi il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro avvenuto il 13/06/2010 e quantificati in € 302.506,65, a titolo di danno non patrimoniale, oltre al danno non patrimoniale ed alle spese mediche, allorché lo stesso, durante l'attività lavorativa, cadeva dal cassone dell'autocarro addetto alla raccolta rifiuti. Pende, altresì, avanti la Corte d'appello di Catania, il ricorso proposto dalle Generali Italia Assicurazioni S.p.a. avverso la sentenza n°47/2017 del Tribunale di Ragusa, che accoglieva la richiesta di risarcimento danni svolta dal signor Guarnuccio Giuseppe in seguito all'infortunio occorso nell'anno 2007, condannando l'Amiu in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento nella misura di € 254.701,40, oltre interessi e spese legali.

ANALISI DELLA SITUAZIONE

Come più volte evidenziato l'Azienda AMIU si trova in questa situazione di grossa insolvenza anche a causa della mancata riscossione del suo credito più cospicuo vantato nei confronti dell'Ente Proprietario Comune di Vittoria che nel corso degli anni, a causa di bilanci non approvati e quant'altro, non ha corrisposto il dovuto e non si è reso disponibile a sottoscrivere un programma condiviso di pagamento che avrebbe almeno consentito un ripianamento nel corso degli anni.

Si evidenzia ancora che nessun accontamento di somme da parte del Comune proprietario è stato predisposto malgrado il provvedimento di messa in Liquidazione dell'Azienda.

Con l'occasione evidenziamo che per evitare che la Liquidazione permanga in una situazione di stallo, è necessario ed improrogabile che l'Ente Proprietario predisponga una copertura finanziaria e proponga – dopo le rituali approvazioni dei bilanci depositati - le modalità di corresponsione del debito accertato e consolidato, così da consentire alla liquidazione di poter procedere ai pagamenti, nel rispetto della *par condicio creditorum*, dei debiti dell'Azienda, *in primis*, rappresentati dai debiti verso l'Erario e gli Istituti previdenziali e dagli impegni sottoscritti dallo scrivente collegio e per i quali è stato richiesto vanamente il pagamento.

E', infatti, per gli intendimenti dello scrivente Collegio assolutamente prioritario riprendere il pagamento dei ratei scaduti relativi alla rateazione in corso con l'Agenzia delle Entrate (la rata del mese di novembre 2018 è rimasta inevasa).

Questa Liquidazione ha ritenuto in passato di aderire alle definizioni agevolate

normativamente previste (rottamazione uno e rottamazione bis) ma tale attività è stata puntualmente disattesa dall'Ente Proprietario che ha ritenuto di non aderire.

E' intenzione dello scrivente Collegio aderire alla nuova "definizione agevolata" chiamata "rottamazione ter" prevista per il prossimo mese di aprile 2019.

Dovranno essere pagati tempestivamente e regolarmente i costi ordinari della Liquidazione che ammontano annualmente a circa €. 90.000,00 (Liquidatori e Revisori contabili) ed i professionisti incaricati di tutelare i diritti e le ragioni dell'Azienda.

Nella fattispecie *de qua* si rappresenta che la costituzione in giudizio nei 245 nuovi procedimenti comporterà una spesa di circa €. 98.000,00, oltre accessori. Sono ancora da pagare i compensi dei professionisti incaricati in precedenza per i 118 procedimenti oggetto di transazione e definiti, e delle ulteriori cause antecedenti al 2014.

Per quanto sopra premesso – auspicando che l'ente proprietario garantisca il saldo del debito anche mediante pagamenti certi annuali -, il sottoscritto, nella predetta qualità,

Chiede

che le S.V. Ill.me, nelle rispettive vesti, vogliano procedere all'approvazione della superiore relazione e del programma di liquidazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con osservanza

Vittoria, lì 31 Dicembre 2018

Firmato Dott. Giancarlo Attinelli
Presidente del Collegio
dei Liquidatori A.M.I.U.